

**Comune di Flero**  
Provincia di Brescia

**SCHEMA CONTRATTO**

**OGGETTO:** Progetto Definitivo-Esecutivo per la realizzazione della nuova Pista Ciclopedonale in Via Fornaci e Ristrutturazione Urbanistica dell'Incrocio fra Via Fornaci - Brescia - Garibaldi - Umberto I.

**COMMITTENTE:** Comune di Flero

Flero, 13/05/2021

**IL TECNICO**  
Ing. Gianluca Brescia

Studio Tecnico Brescia Ing. Gianluca – Via Flero n. 46, 25125 Brescia – tel. 0305285410

Comune di Flero

Provincia di Brescia

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI  
REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA  
FORNACI E RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA  
DELL'INCROCIO FRA VIA FORNACI – BRESCIA – GARIBALDI –  
UMBERTO I

L'anno duemilaventuno, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
Flero, nella Sede Municipale, presso l'Ufficio Lavori Pubblici, sono comparsi:

- \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la quale interviene al presente  
atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Flero e  
pertanto esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune stesso, che  
rappresenta ai sensi degli artt. 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2, del  
D.Lgs. n. 267/2000, e che nel seguito del presente atto è denominato  
semplicemente “stazione appaltante”, codice fiscale: 00869010173;

- il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ il quale interviene al  
presente atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ con  
sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ di seguito nel presente  
atto denominata semplicemente “impresa appaltatrice”, codice fiscale e  
numero d'iscrizione al Registro delle imprese di Brescia n. \_\_\_\_\_

#### PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai  
sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di  
“REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA  
FORNACI E RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA  
DELL'INCROCIO FRA VIA FORNACI – BRESCIA – GARIBALDI –

UMBERTO I", predisposto e sottoscritto dall'Ing. Gianluca Brescia, con studio a Brescia (BS) in Via Flero n. 46, per un importo lordo totale di € \_\_\_\_\_ IVA e spese comprese;

- che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di appaltare i lavori di cui trattasi mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, così come disposto dall'articolo 1, comma 912 della Legge 145/2018, per un importo a base d'asta di euro \_\_\_\_\_ più I.V.A., compreso euro \_\_\_\_\_ per i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in seguito alla gara è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto l'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (BS), in Via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - P.I. \_\_\_\_\_ con il ribasso del \_\_,00 %;

- che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, il Responsabile dell'Area Tecnica ha approvato il verbale di gara aggiudicando l'appalto alla suddetta impresa con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

- che il responsabile unico del procedimento, ha effettuato comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, in data \_\_\_\_ e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- non dovrà essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011 in quanto il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

- che il contratto si intende risolto qualora la certificazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218 e ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, risultasse non regolare;

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva -  
D.U.R.C. - attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle  
vigenti disposizioni;

CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Il Comune di Flero, come sopra rappresentato, appalta all'impresa  
\_\_\_\_\_ che, come sopra rappresentata, accetta, i lavori necessari per gli  
"Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale Comunale".

ART. 2 - L'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire i predetti lavori a  
perfetta regola d'arte e nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta  
esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento  
richiamato nelle premesse e con piena osservanza della disciplina di cui al  
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito "codice dei contratti") e delle  
condizioni contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto  
allegato al progetto.

Costituiscono parti integranti del presente contratto, anche se non  
materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19.4.2000,  
n. 145;
- b) gli elaborati grafici progettuali;
- c) il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza;
- d) il cronoprogramma dei lavori;
- e) il Capitolato speciale d'appalto allegato alla deliberazione della Giunta  
Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Documenti di cui non viene data lettura per esplicita volontà delle parti, che

L'impresa tuttavia dichiara di conoscere e di accettare e che, pur non essendo materialmente allegati al presente contratto, vengono depositati ufficialmente agli atti dell'ente e si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Si allega invece al contratto, sotto la lettera "A": l'elenco prezzi unitari.

ART. 3 – I lavori sono appaltati a misura.

L'importo complessivo del contratto di appalto è pari a euro \_\_\_\_\_ più

I.V.A. 22 % così distinto: euro \_\_\_\_\_ per lavori, al netto del ribasso offerto del \_\_,00 % sull'importo a base di gara di euro \_\_\_\_\_ ed euro 5.540,00 per i costi relativi alla sicurezza del lavoro (non soggetti a ribasso).

ART. 4 - Ai sensi dell'art. 36 del capitolato speciale d'appalto, l'impresa appaltatrice ha costituito la garanzia definitiva, prevista dall'articolo 103 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al 10,00 % dell'ammontare complessivo d'appalto, mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ conforme allo schema tipo 1.2 e alla scheda tecnica 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, emessa il \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ con sede in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_).

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione anche parziale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ai sensi dell'art. 38 del capitolato speciale d'appalto, l'impresa appaltatrice ha stipulato un'assicurazione ai sensi dell'art. 103, comma 7, del codice dei contratti sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ alle condizioni e in conformità allo

schema tipo 2.3 e alla scheda tecnica 2.3 di cui al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, per le seguenti somme assicurate per la CAR euro 138.500,00 (pari all'importo dei lavori) (Euro centotrentottomilacinquecento/00) e per un massimale di euro 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00) copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori. Tale polizza sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 7, del codice dei contratti. In tali polizze sono previste alcune franchigie per eventi particolari, l'impresa dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali franchigie in caso di sinistro.

ART. 5 - Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi (art. 14 del capitolato speciale d'appalto).

La disciplina dei termini di esecuzione, delle sospensioni e proroghe dei termini contrattuali sono disciplinate dagli artt. 14 - 17 del capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto.

ART. 6 - I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte penali sono disciplinate all'art. 19 del capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto.

ART. 7 - Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell'appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel capitolato speciale d'appalto e nel regolamento di cui al D.P.R.

n. 207/2010.

ART. 8 - E' vietato il subappalto totale dei lavori. Potrà essere autorizzato il subappalto parziale degli stessi ai sensi dell'art. 47, del capitolato speciale d'appalto, secondo le condizioni, modalità e limiti ivi precisati.

E' vietata la cessione del contratto.

ART. 9 - Ai sensi dell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto la stazione appaltante, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20%, così come disposto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine, l'impresa appaltatrice dovrà presentare una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo 1.3 e alla scheda tecnica 1.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, di importo pari al pagamento dell'anticipazione stessa, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori predisposto dal direttore dei lavori. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte della stazione appaltante.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovute gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al maturare di stati di avanzamento dei lavori, per importi non inferiori al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 28, del

capitolato speciale d'appalto.

La rata di saldo sarà corrisposta entro trenta giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 29, del capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiranno presunta accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del codice civile.

I pagamenti verranno effettuati a cura della Tesoreria Comunale mediante bonifico bancario con accredito sul c.c. bancario n. \_\_\_\_\_ codice IBAN \_\_\_\_\_ dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136, acceso in data \_\_\_\_\_ presso il \_\_\_\_\_ filiale di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) intestato all'impresa appaltatrice, che lo ha comunicato con pec del \_\_\_\_\_ acquisita al protocollo, e con la quale l'impresa appaltatrice stessa, ha inoltre comunicato le generalità ed i codici fiscali di seguito riportati delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente: Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_.

ART. 10 – Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazione criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: \_\_\_\_\_) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e il codice (CUP: \_\_\_\_\_) – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

I Soggetti economici di cui al comma 1, comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART. 11 - Ai sensi dell'art. 32, del capitolato speciale d'appalto, è esclusa la possibilità di revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art.

1664 del codice civile, fatta salva la deroga prevista dall'art. 133, comma 4, del sopra citato D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 12 - Le operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati dall'art. 58 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 13 – L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza, le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, previa formale costituzione in mora dell'impresa appaltatrice, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 14 - Nell'esecuzione dei lavori, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; l'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura o dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.

ART. 15 - L'impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e difetti di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 18 del

capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000).

ART. 16 - I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza maggiore sono specificati all'art. 16 del capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000).

ART. 17 – La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dall'art. 50 del capitolato speciale d'appalto e dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; avrà altresì facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate nell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 - Per quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale, l'appalto è soggetto alle condizioni contenute nel capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.4.2000, n. 145, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 ed al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore.

ART. 19 - Alle eventuali controversie tra le parti si applica quanto disposto dall'art. 53 del capitolato speciale d'appalto, con la precisazione che per ogni controversia non risolta è competente il Foro di Brescia. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 20 - L'appaltatore è tenuto ad osservare e attenersi agli obblighi comportamentali contenuti nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Flero approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nel Piano Triennale Anticorruzione vigente del Comune, le cui violazioni determinano la risoluzione anticipata del presente contratto.

L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi

dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. N. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Flero che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 21 - Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa appaltatrice elegge domicilio presso l'Ufficio Lavori pubblici e Manutenzioni del Comune di Flero.

ART 22 L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del DLgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 23 - L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di appalto è a carico dell'impresa aggiudicataria, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava sul Comune di Flero, destinatario della prestazione.

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso con onere a carico della parte che richiede la registrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.. Pertanto, letto dalle parti contraenti è riconosciuto conforme alla propria volontà dalle parti, che lo sottoscrivono con firma olografa.

Allegati: allegato "A" - Elenco prezzi unitari

Per il Comune di Flero \_\_\_\_\_

Per la ditta \_\_\_\_\_